

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3731

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASQUALIN

*Presentata il 7 maggio 1986*

Revisione dei limiti di somma previsti per le vendite e le permutate dei beni patrimoniali disponibili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli strumenti utili per giungere ad un migliore funzionamento della cosa pubblica è senza dubbio rappresentato dall'utilizzo razionale del patrimonio immobiliare dello Stato

Risultano a tutt'oggi numerosi i beni dello Stato inutilizzati, o parzialmente utilizzati per vari motivi, e la circostanza rappresenta indiscutibilmente un gravoso onere per la collettività, che potrebbe invece fruire dei benefici di un adeguato impiego di tali beni

Il processo di modernizzazione delle strutture pubbliche trova peraltro ostacolo nelle vigenti norme che regolano la vendita a trattativa privata e la permuta dei beni immobili patrimoniali disponibili. Tali norme, previste dalla legge 24

dicembre 1908, n° 783 « Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato » e successive modificazioni, indicano attualmente in cinquecento milioni di lire il limite di valore dei beni immobili che l'Amministrazione è autorizzata a vendere a trattativa privata ai comuni, alle province e ad altri corpi morali legalmente costituiti, e in lire duecentocinquanta milioni il limite di valore al di sotto del quale la suddetta Amministrazione è autorizzata a permutare i beni in oggetto.

I limiti indicati costituiscono valori chiaramente molto bassi in relazione alle stime generalmente adottate nel mercato immobiliare, l'ultima rivalutazione infatti porta la data del 1974, con legge n° 629 del 14 ottobre. Risulta evidente pertanto

la necessità di un adeguamento dei limiti in questione, per portare gli stessi a livelli compatibili con la situazione economica odierna, onde permettere all'Amministrazione un più esteso ricorso allo strumento della trattativa privata, sistema che si presenta sempre più opportuno per il migliore raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

È ciò che si prefigge la presente proposta di legge, prevedendo l'elevazione dei limiti in oggetto a cinque volte l'ammontare ad oggi considerato, per recupe-

rare in tal modo i valori di riferimento, che hanno subito nel frattempo una cospicua lievitazione a causa dell'elevato tasso di inflazione verificatosi nel nostro paese soprattutto nel periodo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Rimane comunque da osservare l'obbligo della richiesta di parere del Consiglio di Stato per l'esecuzione di contratti il cui importo superi i limiti di somma previsti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I limiti di somma previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629, in materia di vendita e permuta a trattativa privata dei beni patrimoniali disponibili dello Stato sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.